

**La Legge di Orientamento  
e i suoi effetti per le imprese  
e la Pubblica Amministrazione**

**C  
O  
L  
D  
I  
R  
E  
T  
T  
I**





# L A L E G G E D I



**D. LGS N. 228/2001**

---

***LA LEGGE  
DI ORIENTAMENTO  
DEL SETTORE AGRICOLO:  
UNA NUOVA ALLENZA TRA  
IMPRESA AGRICOLA  
ED ENTI LOCALI***

**O  
R  
I  
E  
N  
T  
A  
M  
E  
N  
T  
O**



## INDICE

- pag 3** LA LEGGE DI ORIENTAMENTO  
E MODERNIZZAZIONE  
DEL SETTORE AGRICOLO
- pag 4** COMMENTO ALLA LEGGE  
DI ORIENTAMENTO
- pag 34** ALLEGATO I:  
BOZZA DI CONVENZIONE
- pag 41** ALLEGATO II:  
LA LEGGE DI ORIENTAMENTO



## **LA LEGGE DI ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO**

*La rivoluzione che il decreto legislativo n. 228/2001, meglio noto come Legge di Orientamento, ha portato per il settore agricolo può essere definita epocale.*

*Esso ha segnato, infatti, un profondo mutamento nel modo di vedere l'agricoltura: da "mondo a parte" a motore di sviluppo economico, con l'impresa agricola come fulcro del rinnovamento. Un'impresa agricola non più confinata alla sola produzione di alimenti, ma aperta a nuove attività, forte di un ruolo più completo rispetto al passato.*

*Dalla manutenzione e tutela dell'ambiente (con tutto ciò che ne deriva a livello di rapporti con la Pubblica Amministrazione) alla vendita diretta, dall'agriturismo alla tracciabilità delle produzioni alimentari, la Legge di Orientamento fornisce un ampio ventaglio di nuove occasioni di reddito agli agricoltori ma, al tempo stesso, propone alla PA un nuovo partner, l'azienda agricola stessa, con la quale collaborare attivamente per la promozione, la difesa e lo sviluppo del territorio, di concerto con le organizzazioni professionali.*

*Spetta ora agli enti locali cogliere tali opportunità, garantendo l'applicazione della Legge attraverso convenzioni, contratti, collaborazioni e, più in generale, una nuova considerazione del ruolo dell'agricoltura che non può restare escluso dalla pianificazione delle strategie di gestione del territorio.*

*Quel che segue è un breve commento alla Legge, citandone i passi salienti, le novità di rilievo e, laddove sono più evidenti, gli effetti che questa ha portato nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.*



## CAPO I - SOGGETTI E ATTIVITÀ

### ART. 1 - IMPRENDITORE AGRICOLO

**PASSI SALIENTI:** la norma fornisce una nuova nozione di imprenditore agricolo che sostituisce quella precedente, introdotta nel 1942, ormai non più rispondente alla situazione attuale. "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Sono attività comunque connesse quelle "esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

**LA NOVITÀ:** puntualizzato che la figura di imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp) è stata sostituita, col recente d.lgs. 99/2004, da quella di Iap, imprenditore agricolo professionale, la nuova definizione segna una svolta importante, riconoscendo all'impresa un nuovo ruolo. Ciò grazie all'individuazione delle attività connesse, tra le quali rientra oggi anche la fornitura di veri e propri servizi,



utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda. Contrariamente al passato, fare agricoltura significa anche svolgere dei servizi utili per la collettività, collegati all'impresa ma non necessariamente alla produzione di alimenti. In una parola, multifunzionalità.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** in ragione di tutto ciò, l'impresa agricola si pone ora come partner della pubblica amministrazione, con la possibilità di svolgere, ed esempio, servizi di manutenzione del territorio, in un'ottica di risparmio dei costi e di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

## **ART. 2 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**PASSI SALIENTI:** "L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese... ...ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile".

**LA NOVITÀ:** estende la normativa prevista per la pubblicità legale anche alle imprese agricole, sinora escluse in quanto iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Ora, invece, gli elementi identificativi dell'impresa hanno la stessa efficacia dichiarativa sinora prerogativa solo di chi era iscritto al registro ordinario; in altre parole le iscrizioni comportano l'opponibilità ai terzi degli atti iscritti e l'inopponibilità degli atti non iscritti salvo che non si provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza in altro modo. (c.d. pubbli-



cità dichiarativa)

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** semplifica gli adempimenti burocratici relativi alle imprese iscritte in caso di acquisto o esproprio di terreni.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ AGRITURISTICHE**

**PASSI SALIENTI:** "Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino...".

**LA NOVITÀ:** le attività di ricezione e ospitalità sono considerate servizi che l'imprenditore agricolo svolge utilizzando le strutture e le risorse dell'azienda. Ciò favorisce la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche, avvicinando l'imprenditore agricolo al consumatore attraverso una nuova immagine del settore agricolo, non più legata alla sola produzione, ma anche a valori di carattere ambientale e culturale.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** l'impresa agricola agrituristica assume un ruolo importante nelle strategie di promozione del territorio anche assicurando quella ricettività altrimenti carente, specie nelle zone collinari e dell'interno



dove solitamente mancano strutture alberghiere.

#### **ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

**PASSI SALIENTI:** "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati... ..possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità...". "La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione". "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita". "La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".

**LA NOVITÀ:** a poter esercitare la vendita diretta era prima il "produttore agricolo". Oggi questa facoltà passa all' "imprenditore agricolo", il quale può commercializzare anche prodotti non provenienti dalla propria azienda, a patto che i suoi siano comunque prevalenti. La nuova disciplina semplifica inoltre le procedure per poter esercitare la vendita diretta, apre alle imprese la possibilità del commercio elettronico e libera le imprese dal



rispetto di alcuni vincoli previsti dalle leggi sul commercio. Oltre a ciò, il già citato d.lgs. 99/2004 ha esteso le stesse possibilità anche agli enti e alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** semplifica gli adempimenti burocratici per la vendita diretta su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'imprenditore dovrà semplicemente presentare una dichiarazione di inizio vendita al sindaco del comune dove ha sede l'azienda, specificando il tipo di prodotto, le modalità di vendita e il rispetto delle normative vigenti. Passati trenta giorni, si considera ottenuto l'assenso da parte dell'Amministrazione. Per la vendita diretta su aree pubbliche, la domanda va indirizzata al sindaco del Comune interessato, aggiungendo, se necessario, la richiesta di assegnazione di un posteggio.

alla scadenza del contratto di affitto "Il locatore che intende concedere in affitto il fondo a terzi deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza...".

## **CAPO II - CONTRATTI AGRARI, INTEGRITÀ AZIENDALE E DISTRETTI**

### **ART. 5 - MODIFICHE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203**

**PASSI SALIENTI:** "Il conduttore ha diritto di prelazio-



ne se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore".

"Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato".

**LA NOVITÀ:** l'obiettivo è agevolare il proseguimento del rapporto di affitto, tutelando il conduttore.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la norma evita il ricorso all'assegnazione per sorteggio in caso di rinnovo di concessione di fondi rustici di proprietà pubblica per il quale sono presenti più richieste.

## **ART 6 - UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

**PASSI SALIENTI:** le disposizioni sui fondi rustici "si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa".



"Gli enti... alla scadenza della concessione o del contratto di affitto devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà".

**LA NOVITÀ:** si estende la normativa agraria sui fondi rustici a tutte le concessioni di terreni pubblici, sulla base della destinazione agricola (o silvo-pastorale) che il concessionario dà al terreno stesso, prescindendo dalla natura del bene e superando l'eventuale differenza di disciplina dettata da precedenti normative speciali, come avveniva finora per i terreni golenali. Inoltre è espressamente consentito utilizzare i c.d. contratti in deroga nelle ipotesi di affitto di terreni di proprietà pubblica aventi natura demaniale o patrimoniale indisponibile. Una volta individuata la parte concessionaria, pertanto, l'ente proprietario potrà ritenere opportuno stipulare un contratto di affitto con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in deroga alla disciplina vincolistica agraria, così come già avveniva per i terreni appartenenti al patrimonio disponibile e per i quali non vi è dubbio in ordine alla assoggettabilità alle comuni regole del diritto agrario.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la norma introduce di fatto l'applicazione della normativa sull'affitto dei fondi rustici a tutte le concessioni di terreni di proprietà pubblica.

#### **ART. 7 - PRELAZIONE DI PIÙ CONFINANTI**

**PASSI SALIENTI:** "Ai fini dell'esercizio del diritto di



prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999."

**LA NOVITÀ:** la norma interviene sulla annosa questione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di confinanti, tutti interessati all'acquisto del terreno venduto. Nel caso si verifichi una situazione di conflittualità il decreto legislativo vuole indicare al giudice i criteri per accordare la preferenza a favore dei soggetti che, proprio per la presenza nelle rispettive imprese di giovani, assicurano la continuità dell'esercizio dell'impresa agricola.

#### **ART. 8 - CONSERVAZIONE DELL'INTEGRITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA**

**PASSI SALIENTI:** estende le disposizioni sull'integrità delle aziende agricole "di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sulla montagna)" a tutte le aziende agricole.



**LA NOVITÀ:** la norma punta a garantire l'integrità dell'azienda anche alla morte del proprietario, permettendo agli eredi impegnati nella coltivazione del terreno di ricorrere all' "affitto coattivo" delle quote degli altri eredi non agricoltori.

Come è noto infatti, l'art. 49 della legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari, garantisce l'integrità del fondo agricolo caduto in successione attraverso il meccanismo del c.d. "affitto coattivo" delle quote dei coeredi diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, per un periodo di quindici anni, corrispondente alla durata legale minima.

Gli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 riconoscono, in presenza di determinate condizioni, agli eredi favoriti il diritto di acquistare coattivamente la proprietà delle quote medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge e questo ad un prezzo contenuto, costituito dal valore agricolo medio.

Ora tale diritto è riconosciuto a tutti i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dal luogo dove opera l'impresa.

## **ART. 9 - SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE**

**PASSI SALIENTI:** "Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore



delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche".

**LA NOVITÀ:** la norma riconosce il valore dell'attività agricola dell'imprenditore anche all'interno delle società esercenti attività agricola, favorendo anche l'accorpamento di imprese.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** l'imprenditore agricolo beneficia delle opportunità offerte dal decreto alle società anche per quanto riguarda la vendita diretta e le convenzioni con la pubblica amministrazione.

#### **ART. 10 - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE**

La norma concernente l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stata superata dal d.lgs 99/2004, che ha sostituito la figura dello IATP (imprenditore agricolo a titolo principale) con quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP).

#### **ART. 11 - ATTENUAZIONE DEI VINCOLI IN MATERIA DI PROPRIETÀ COLTIVATRICE**

**PASSI SALIENTI:** "Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni". "La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni



dall'acquisto". "Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo...". Tali disposizioni "si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente alla attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore". La durata del vincolo di indivisibilità del fondo passa da 30 a 15 anni.

**LA NOVITÀ:** la norma punta a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura e, più in generale, la prosecuzione dell'attività agricola ed il ricambio generazionale all'interno del nucleo familiare.

## **ART. 12 - OPERAZIONI FONDARIE DELL'ISMEA**

**PASSI SALIENTI:** "Le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiari previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441".

**LA NOVITÀ:** essendo l'ISMEA subentrata alla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice nelle competenze relative allo sviluppo di quest'ultima, l'articolo in commento si propone di fornire



all'Istituto le necessari dotazioni finanziarie per l'esercizio delle nuove attribuzione.

### **ART 13 - DISTRETTI RURALI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ**

**PASSI SALIENTI:** "Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali". "Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche".

"Le Regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari".

**LA NOVITÀ:** a livello generale la norma riconosce all'agricoltura, in quanto attività produttiva legata al territorio, un ruolo che va al di là del semplice aspetto economico. Nel distretto rurale si mette in risalto l'importanza della ruralità stessa come elemento caratterizzante l'intero ambito sociale. Del distretto agroalimentare si evidenzia la capacità delle piccole e medie imprese di generare sviluppo



"in loco" e, dunque, valore sociale. Lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento a quelli vocati nel settore agroalimentare, si realizza dunque mettendo in rete le attività produttive che vi operano (agricoltura, commercio, turismo), così da offrire al consumatore una proposta competitiva sotto tutti i punti di vista (economico, culturale, ambientale, ecc.).

*N.B. Nel Piano Agricolo Regionale (Par) recentemente approvato dalla Regione Marche sono stati individuati alcuni prerequisiti per la definizione del Distretto Rurale: "Innanzitutto la popolazione dovrebbe essere omogeneamente distribuita sul territorio senza che vi sia la presenza di grandi centri urbani, altrimenti questi creerebbero uno squilibrio costituendo un forte polo di influenza e di attrazione nei confronti del restante territorio. Le attività agricole dovrebbero, inoltre, rappresentare un elemento caratterizzante del territorio sia sotto il profilo paesaggistico che sociale. Infine l'area che aspira a diventare distretto rurale non dovrebbe essere caratterizzata da una economia prevalente sulle altre, affinché le strategie per lo sviluppo non vengano condizionate ed egemonizzate da questo polo... ...In conseguenza di quando detto sopra... ...si definisce Distretto Rurale l'ambito territoriale preferenziale dove gli interventi per lo sviluppo rurale hanno una maggiore probabilità di successo".*

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la norma favorisce la cooperazione tra gli Enti a sostegno dei sistemi produttivi locali; consente di razionalizzare i finanziamenti pubblici ai vari settori operanti all'interno della stessa zona; valoriz-



za lo sviluppo della multifunzionalità, integrando l'agricoltura con gli altri settori.

## **CAPO II - I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

### **ART. 14 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E DI PROMOZIONE CON LE P.A.**

**PASSI SALIENTI:** "Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione... con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali". Ciò assicura "il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici". "Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni... le pubbliche amministrazioni... possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale".



**LA NOVITÀ:** si introduce un nuovo modo di intendere il rapporto tra pubbliche Amministrazioni e imprenditori agricoli basato non solo su modelli autoritativi ma sull'utilizzo di strumenti contrattuali e perseguendo l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. Questo ha come presupposto il riconoscimento della molteplicità dei ruoli svolti dall'attività agricola (la multifunzionalità), tra cui la manutenzione e la sistemazione del territorio e la salvaguardia del paesaggio.

I contratti tra amministrazione e impresa agricola possono essere ricondotti alla categoria dei contratti di diritto pubblico; è evidente il richiamo all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, che disciplina gli accordi con la P.A. in sostituzione di provvedimenti in quanto l'amministrazione esercita le proprie funzioni mirando al perseguimento di interessi pubblici.

Nel presupposto che sviluppo del territorio rurale e tutela dell'ambiente sono obiettivi di pubblico interesse e che l'impresa agricola è in grado di produrre un servizio ambientale e territoriale alla collettività, è stato affermato che vi sarebbe addirittura un dovere della P.A. di concludere tali contratti qualora il loro contenuto soddisfi il pubblico interesse.

I contratti tra amministrazione ed imprenditore si pongono qual obiettivo quello di creare una relazione diretta tra un incentivo "pubblico" ed il servizio di interesse collettivo reso dall'agricoltore di tutela dell'ambiente e del territorio rurale, uno scambio in altre parole tra incentivo e assunzione di servizi di protezione attiva del territorio.

Tutto questo è evidente in primis nei contratti di collaborazione, i quali sembrano rientrare a pieno



titolo nella logica del distretto; è evidente il collegamento con l'articolo 13 sopra citato che prevede l'istituzione dei distretti rurali e agroalimentari: gli imprenditori agricoli collaborano con la P.A. per valorizzare un determinato territorio e cioè il distretto.

Il contratto di collaborazione potrebbe così diventare lo strumento fondamentale attraverso cui realizzare i distretti nel settore primario e coinvolgere gli agricoltori nella gestione del loro territorio, un atto cioè mediante il quale l'amministrazione concorda con gli imprenditori agricoli un programma di gestione di un determinato territorio, prevedendo investimenti finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi di pubblico interesse.

Gli strumenti in parola sembrano in conclusione finalizzati a disciplinare la prestazione di servizi: in particolare, si può ritenere che la ratio della norma sia quella di predisporre strumenti per una migliore qualità dei servizi prestati dalla parte pubblica.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la Pubblica Amministrazione può essere sia "sponsor" che "soggetto sponsorizzato". Nel primo caso finanzia l'attività dell'impresa agricola (con fondi o con servizi) abbinandovi il proprio marchio o i propri segni distintivi, allo scopo di mettere in risalto la valenza pubblica e l'importanza di quell'attività per il territorio. Nel secondo, può essere sponsorizzata dall'imprenditore che abbina il suo marchio a manifestazioni o altre iniziative. Per quanto riguarda la scelta dell'imprenditore con cui concludere il contratto, si può utilizzare la trattativa



privata. Con l'ausilio delle organizzazioni professionali, si possono inoltre predisporre contratti-tipo.

## **ART. 15 - CONVENZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**PASSI SALIENTI:** "Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli". Le convenzioni "definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata".

**LA NOVITÀ:** è uno degli articoli che meglio rappresenta la svolta sancita dalla Legge di Orientamento, in quanto per la prima volta vengono indicate quelle che sono le attività proprie di un'impresa agricola, le quali comprendono non



solo la produzione di alimenti, ma anche quella di veri e propri servizi di manutenzione del territorio, di salvaguardia dell'ambiente ecc. Un ruolo che fa dell'impresa agricola un naturale partner della Pubblica Amministrazione in tutte quelle attività che riguardano la cura del paesaggio, ma anche la promozione delle vocazioni produttive del territorio.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la possibilità di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti consente una generale semplificazione delle procedure. Per individuare l'impresa agricola più idonea a svolgere il tipo di servizio richiesto, la P.A. può ricorrere alla trattativa privata e avvalersi di vari strumenti (licitazione privata tramite gare informali, cottimo fiduciario, ecc.).

Il decreto legislativo infatti utilizza il termine generico di "convenzioni" per indicare non un singolo istituto già tipizzato a livello normativo o di prassi amministrativa, ma per imporre un'opzione metodologica che gli enti pubblici si troveranno ad adottare per il perseguimento di obiettivi di rilevante interesse pubblico; le convenzioni che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con gli imprenditori agricoli, quindi, sono suscettibili di assumere la forma di tutti gli strumenti pattizi attualmente conosciuti dal diritto amministrativo e si presentano quale accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo.

In particolare, in rapporto di specie rispetto al genere convenzioni, si collocano i contratti d'appalto: il fatto che gli appalti possono essere conclusi in deroga alle normative vigenti comporta la



possibilità che le Amministrazioni e gli imprenditori agricoli ricorrano al c.d. sistema del cottimo fiduciario. L'istituto in questione si inquadra nella tendenziale deregulation dei procedimenti amministrativi in atto nell'ambito della riforma della pubblica Amministrazione e, conseguentemente, è contraddistinto da un'estrema snellezza procedurale.

## **CAPO IV - RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE**

### **ART. 16 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE GESTITE DIRETTAMENTE DAI PRODUTTORI AGRICOLI**

**PASSI SALIENTI:** "Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto; società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b)".



**LA NOVITÀ:** la norma favorisce lo sviluppo della filiera corta e il riorientamento delle filiere in funzione della tracciabilità e della sicurezza degli alimenti.

### **ART. 17 - TRASFERIMENTO DI ADEGUATO VANTAGGIO ECONOMICO AI PRODUTTORI AGRICOLI**

**PASSI SALIENTI:** "... il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale e dai programmi operativi regionali, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico".

"Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1, che costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato".

**LA NOVITÀ:** la norma punta a rafforzare la posizione contrattuale dei produttori agricoli all'interno delle imprese agroalimentari.

### **ART. 18 - PROMOZIONE DEI PROCESSI DI TRACCIABILITÀ**

**PASSI SALIENTI:** si definiscono "... le modalità per la



promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri: favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera; definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione; definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità".

"Le amministrazioni competenti, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità".

**LA NOVITÀ:** la norma sancisce l'importanza di garantire la sicurezza oltre che la qualità delle produzioni, attraverso una informazione puntuale e trasparente verso il consumatore. La tracciabilità garantisce inoltre all'impresa agricola di evidenziare quel fondamentale valore aggiunto che deriva dal legame col territorio.

## **ART. 19 - COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE**

**PASSI SALIENTI:** "E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza ali-



mentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità".

**LA NOVITÀ:** si favorisce un maggiore confronto sulle questioni di interesse per la filiera agroalimentare e aiuta a coordinare le iniziative in materia di sicurezza.

#### **ART. 20 - ISTITUTI DELLA CONCERTAZIONE**

**PASSI SALIENTI:** "Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale".

**LA NOVITÀ:** la norma potenzia l'istituto della concertazione, dando possibilità al mondo agricolo di partecipare attivamente alla definizione delle politiche per il settore di competenza.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** lo strumento del Tavolo Agroalimentare può essere utilizzato anche a livello locale come efficace luogo di concertazione delle politiche per il settore agricolo.



## **ART. 21 - NORME PER LA TUTELA DEI TERRITORI CON PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ**

**PASSI SALIENTI:** "... lo Stato, le Regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica; le zone aventi specifico interesse agrituristico". "La tutela è realizzata, in particolare, con l'adozione dei piani territoriali di coordinamento e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti".

**LA NOVITÀ:** la norma riconosce l'importanza del ruolo delle produzioni tipiche certificate come motore di sviluppo dell'intero sistema economico locale. Di fatto, la tutela si realizza garantendo la conservazione dell'ecosistema all'interno del quale i prodotti tipici certificati vengono coltivati. Importante, inoltre il riconoscimento delle aree di produzione biologica e dell'agriturismo.

**QUALI EFFETTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** la norma apre ad una programmazione territoriale che integri le esigenze dell'ambiente con quelle dell'agricoltura e dell'economia.



## **ART. 22 - SORVEGLIANZA RINFORZATA**

**PASSI SALIENTI:** "I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale".

**LA NOVITÀ:** oltre a prevedere un monitoraggio ad hoc per i prodotti costituiti in tutto o in parte da OGM, si stabilisce il principio della collaborazione fra servizi fitosanitari regionali e strutture incaricate dei controlli specifici su tali organismi, realizzando una più ampia vigilanza sugli effetti dell'uso degli OGM con conseguente maggiore informazione degli operatori.

## **ART. 23 - PRODOTTI DI MONTAGNA**

**PASSI SALIENTI:** "Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della Direttiva 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99".

**LA NOVITÀ:** vengono valorizzate le produzioni di montagna al fine di consentire agli imprenditori di distinguere prodotti elaborati con metodi tradizionali, processi produttivi caratterizzati da un alto



indice di sostenibilità ambientale, facendo conoscere ai consumatori, insieme con i prodotti, la cultura, le tradizioni, la realtà delle aziende agricole e degli imprenditori che vivono in quelle zone. La denominazione è diversa dalle DOP e IGP e può quindi aggiungersi ad esse o essere apposta anche a prodotti non riconosciuti ai sensi della vigente normativa sulle denominazioni di origine.

#### **ART. 24 - INDICATORI DI TEMPO E TEMPERATURA**

**PASSI SALIENTI:** "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono definiti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità".

**LA NOVITÀ:** l'intento è quello di tutelare e fornire maggiori garanzie per il consumatore, assicurando altresì la trasparenza nei rapporti fra produttori, trasformatori e commercianti.

#### **ART. 25 - ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI**

**PASSI SALIENTI:** "Le organizzazioni possono costitui-



re fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato... sono definiti i criteri e le modalità per: a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1; b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; c) la nomina degli amministratori; d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

**LA NOVITÀ:** la disposizione definisce la forma giuridica, le componenti e i compiti delle organizzazioni interprofessionali che, conosciute in altri Paesi dell'UE, alcuni dei quali vantano esperienze decennali, rappresentano in Italia un'assoluta



novità sotto il profilo legislativo. Si vogliono in tal modo istituzionalizzare le sedi di incontro fra le categorie interessate alle filiere produttive per dare delle regole volontarie e condivise ai diversi settori, ovviando all'imposizione da parte di partners contrattuali economicamente molto più forti.

Chiaro l'intento di valorizzare il mercato dei prodotti agroalimentari nella sua globalità, e di dare maggiore visibilità al settore agricolo, acquisendo pari dignità con gli altri livelli e settori economici

### **ARTT. 26, 27, 28, 29 - ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

**PASSI SALIENTI:** "Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità". "Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della Regione di riferimento". "Le organizza-



zioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere: azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente; azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità". "Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività".

**LA NOVITÀ:** il decreto si muove nella direzione di dettare per tali organizzazioni una disciplina nazionale maggiormente confacente alle nuove esigenze del mercato e della commercializzazione dei prodotti agricoli, elencandone gli scopi e le forme giuridiche societarie ed i requisiti necessari per il loro riconoscimento ad opera delle Regioni.



Obiettivo quello di raggiungere una razionalizzazione del settore, eliminando duplicazioni di strutture e conferendo maggior trasparenza e chiarezza alle strutture associative esistenti.

### **ART. 30 - ADEGUAMENTO DELLE BORSE MERCI**

**PASSI SALIENTI:** "Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica".

**LA NOVITÀ:** obiettivo è quello di creare un sistema di contrattazione delle produzioni agricole e agroalimentari che sfrutti le possibilità offerte dai mercati telematici e consenta agli operatori di raggiungere qualunque controparte in tempo reale. Si offrono quindi maggiori possibilità per l'imprenditore agricolo di far conoscere i propri prodotti per giungere alla realizzazione di un mercato concorrenziale dei prodotti agricoli.

### **ART. 31 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**PASSI SALIENTI:** "Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura".

**LA NOVITÀ:** la norma consente di assegnare all'estensione degli strumenti di programmazione



negoziata all'agricoltura una valenza non più episodica, ma proiettata sul medio-lungo periodo. Da ciò deriva una trasparente e strategica individuazione di nuove opportunità per le imprese agricole, attraverso la definizione periodica degli stanziamenti delle risorse dedicate ai patti territoriali ed ai contratti di programma per l'agricoltura.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE**

**ART. 32 - PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA**

**ART. 33 - DISPOSIZIONI PER GLI ORGANISMI PAGATORI**

**ART. 34 - GARANZIE**

**ART. 35 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 36 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**



## ALLEGATO I

### **BOZZA DI CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228.**

#### **PREMESSO CHE:**

- Il Comune di San Severino Marche - di seguito definito Comune - ha lunga tradizione agricola, forestale e dell'allevamento e per molto tempo il settore primario è stato la spina dorsale dell'economia della zona;
- Il Comune di San Severino Marche, inoltre, ha il territorio più vasto della provincia di Macerata per molta parte ricadente in zona montana ed è sede della Comunità Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino;
- La vastità del territorio comunale comporta che siano di pertinenza dell'ente moltissimi chilometri di strade sia di sua proprietà che vicinali di uso pubblico, relativamente alle quali occorre intervenire, soprattutto nel periodo primaverile, per ciò che riguarda la potatura degli alberi che insistono sulle stesse o la manutenzione delle ripe ovvero la falciatura delle erbe che infestano le banchine;
- La popolazione del Comune, inoltre, risiede in rilevante percentuale nelle numerose frazioni distribuite sul territorio ed è ad esse molto legata. Questi centri abitati hanno, nella gran parte, anche propri cimiteri (quelli ancora funzionanti sono ben 13) che richiedono una notevole manutenzione per ciò che riguarda anche la potatura



degli alberi, la falciatura degli infestanti ed altri lavori di carattere agricolo o forestale;

- La legge n. 97 del 31 gennaio 1994 - cosiddetta Legge della Montagna - ha consentito la possibilità (art. 17) che "i coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, [...] lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano" quali, tra gli altri, quelli relativi alla "difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura", ecc. per importi non superiori ai 30 mila euro annui;

- Il D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo - ha ribadito tale possibilità (art. 15) stabilendo che "1. al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle



norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 25.800,24 euro nel caso di imprenditori singoli, e 154.937,07 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

- Nel Comune di San Severino Marche opera da moltissimi anni la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata - di seguito definita Coldiretti - che ha un proprio ufficio di zona in città ed è in tale ambito l'associazione più rappresentativa della categoria; - Si sono avuti dei colloqui con la suddetta associazione per verificare le disponibilità reciproche e l'eventuale possibilità di organizzare dei servizi rientranti nell'ambito della norma sopra richiamata; - La Coldiretti ha espresso il proprio interesse nel merito del progetto, essendo statutariamente impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nella valorizzazione del territorio ed ha perciò posto in essere una concreta attività di sensibilizzazione nei confronti dei propri iscritti, dei quali numerosi hanno comunicato la disponibilità ad assumere in appalto alcuni dei lavori suddetti;

- L'affidamento in appalto agli imprenditori agricoli dei lavori e dei servizi sopra descritti costituisce senz'altro un vantaggio per il Comune, considerando sia i costi - che non risultano più alti - che dovrebbero essere sostenuti in caso di gestione diretta; sia la maggiore flessibilità nell'espletamento dei servizi; sia la cura con cui gli stessi imprenditori agricoli assolverebbero agli appalti se rivolti alle frazioni dagli stessi abitate; sia - infine - l'esperienza e la conoscenza dei luoghi e delle caratteristiche dell'ambiente;

La Coldiretti, secondo il proprio statuto e per le



finalità in esso contenute, si avvale di propria società di servizi denominata "Impresa Verde CD Macerata servizi s.r.l." per la gestione contabile e fiscale dei propri servizi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI ATTIVITÀ**

Il Comune potrà affidare in appalto ad iscritti di Coldiretti, imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. novellato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001, lavori funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico ed a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio tra i quali (a titolo di esempio): lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali:

l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio di boschi.

#### **ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ACCORDO**

Per l'affidamento in appalto dei lavori descritti nell'articolo precedente Coldiretti redige un elenco contenente i nomi ed i recapiti degli imprenditori agricoli iscritti che aderiscono all'iniziativa, con eventuali specificazioni in ordine al tipo di lavoro che essi intendono o possono effettuare; alle attrezzature a loro disposizione; alle zone relativamente alle quali essi danno la propria disponibilità oltre ad ogni altra indicazione



utile o opportuna. L'elenco suddetto viene aggiornato ogni anno e comunque ogniqualvolta Coldiretti riceva adesioni in numero cospicuo o relative a zone o lavori in precedenza non coperti da altri imprenditori iscritti.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

Il Comune, ove ritenga di effettuare alcuni dei lavori di cui all'articolo 1 secondo questa modalità, provvederà - tramite l'Ufficio Manutenzioni - a contattare con anticipo di almeno 3 (tre) giorni gli imprenditori agricoli ricompresi nell'elenco stilato dalla Coldiretti di cui all'articolo precedente, comunicando loro un piano di lavoro dove sarà riportato il lavoro da effettuare, l'attrezzatura richiesta, la zona in cui intervenire, il numero di ore indicativamente occorrente all'effettuazione dell'intervento.

Gli imprenditori agricoli, in base a tale piano, comunicheranno all'ufficio le modalità di effettuazione dell'appalto che non sarà vincolato al rispetto di orari di lavoro predefiniti.

Il Comune quindi, con la collaborazione di Coldiretti, stipulerà con gli imprenditori agricoli i singoli contratti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 228 del 2001 per i lavori previsti.

### **ART. 4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E CORRISPETTIVI**

Al termine dell'appalto il Comune, verificatane l'esatta effettuazione e sulla base di preventiva comunicazione della Coldiretti che si avvarrà della società di servizi "Impresa Verde CD Macerata servizi s.r.l." per la raccolta delle fatture o dei documenti sostitutivi di ogni imprenditore agricolo, cor-



risponderà ad ogni soggetto impegnato la somma complessiva di euro 18,00 per ogni ora di manodopera indicata nel piano di lavoro di cui all'articolo precedente ed euro 30,00 per ogni trasporto del materiale eventualmente da smaltire, presso l'apposita area del cimitero urbano, come indicato nel piano di lavoro di cui all'articolo precedente. In ogni caso l'Ufficio Manutenzioni, anche su indicazione di Coldiretti, potrà prevedere una maggiore somma per i lavori indicati, nel caso dell'utilizzo da parte dell'imprenditore agricoli di mezzi propri di particolare complessità o costo o specializzazione ovvero nel caso di lavori di particolare difficoltà.

#### **ART. 5 - PIANO DELLA SICUREZZA E ONERI A CARICO DEI SOGGETTI**

"Impresa Verde CD Macerata servizi s.r.l." provvederà a stilare per ogni singolo appalto il POS (Piano Operativo della Sicurezza) anche sulla base di uno schema che sarà fornito dal Comune. Un originale del POS dovrà essere presentato al Comune prima dell'inizio dell'appalto ed uno dovrà essere trattenuto dall'imprenditore agricolo. Il Comune quindi provvederà a corrispondere alla società di servizi "Impresa Verde CD Macerata servizi s.r.l." con cadenza semestrale e dietro presentazione di regolare fattura, gli oneri per la sicurezza, stimati nel 4% del valore degli appalti affidati.

#### **ART. 6 - MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO**

Ogni anno un rappresentante di Coldiretti e dell'Ufficio Manutenzioni si incontrano per valutare lo svolgimento degli appalti, concordare nuove



iniziative, programmare campagne di sensibilizzazione, proporre interventi per il miglioramento dei servizi. Coldiretti si impegna, a mezzo delle proprie strutture, a dare la massima informazione e divulgazione circa la sottoscrizione ed il contenuto dell'accordo presso la totalità delle imprese agricole operanti nel territorio comunale, favorendo la stipulazione delle convenzioni con il Comune.

#### **ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO**

La presente convenzione ha durata di tre (3) anni e potrà essere rinnovata con l'accordo delle parti.



## ALLEGATO II

### **DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228 "ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO, A NORMA DELL'ARTI- COLO 7 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57"**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:



## CAPO I - SOGGETTI E ATTIVITA'

### ART. 1 - IMPRENDITORE AGRICOLO

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pre-



valentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

## **ART. 2 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

## **ART. 3 - ATTIVITA' AGRITURISTICHE**

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge



28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

#### **ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un



posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.



## CAPO II - CONTRATTI AGRARI, INTEGRITA' AZIENDALE E DISTRETTI

### **ART. 5 - MODIFICHE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203**

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalita'



e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.".

#### **ART. 6 - UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennita' per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento



di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

#### **ART. 7 - PRELAZIONE DI PIU' CONFINANTI**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

#### **ART. 8 - CONSERVAZIONE DELL'INTEGRITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della



legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

### **ART. 9 - SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE**

1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

### **ART. 10- ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE**

1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;



c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni."

2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **ART. 11 - ATTENUAZIONE DEI VINCOLI IN MATERIA DI PROPRIETÀ COLTIVATRICE**

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.

2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello



stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **ART. 12 - OPERAZIONI FONDARIE DELL'ISMEA**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998,



n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART. 13 - DISTRETTI RURALI E AGROALIMENTARI DI QUALITA'**

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

### **CAPO III - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

#### **ART. 14 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

1. Le pubbliche amministrazioni possono conclu-



dere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

#### **ART. 15 - CONVENZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del



territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.

#### **CAPO IV - RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE**

##### **ART. 16 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE GESTITE DIRETTAMENTE DAI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:

- a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
- b) le organizzazioni di produttori e loro forme asso-



ciate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;

c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b).

#### **ART. 17 - TRASFERIMENTO DI ADEGUATO VANTAGGIO ECONOMICO AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.

2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restitu-



zione del contributo erogato.

3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

#### **ART. 18 - PROMOZIONE DEI PROCESSI DI TRACCIABILITA'**

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;



b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità'.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità', certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

#### **ART. 19 - COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE**

1. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità'.

2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.

3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in mate-



ria di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.

#### **ART. 20 - ISTITUTI DELLA CONCERTAZIONE**

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

#### **ART. 21 - NORME PER LA TUTELA DEI TERRITORI CON PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITA' E TIPI-CITA'**

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a



indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

#### **ART. 22 - SORVEGLIANZA RINFORZATA**

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.

2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle



attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.

3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

#### **ART. 23 - PRODOTTI DI MONTAGNA**

1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

#### **ART. 24 - INDICATORI DI TEMPO E TEMPERATURA**

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in



etichetta delle modalita' di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilita'.

### **ART. 25 - ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";

b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) raggruppamenti organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";

c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per



prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:

a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;

b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

c) la nomina degli amministratori;

d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

#### **ART. 26 - ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal



- punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
  - c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  - d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consorziali di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

- a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
  - 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
  - 2) aderire, per quanto riguarda la produzione



oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il



controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

#### **ART. 27 - REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume,



espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il mag-



gior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

#### **ART. 28 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE LORO FORME ASSOCIATE**

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivita' che debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita' dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.

#### **ART. 29 - AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ED ALLE LORO FORME ASSOCIATE**

1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agrico-



le e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

#### **ART. 30 - ADEGUAMENTO DELLE BORSE MERCI**

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

### **ART. 31 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **ART. 32 - PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA**

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.



### **ART. 33 - DISPOSIZIONI PER GLI ORGANISMI PAGATORI**

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.

4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del



regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA e' determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.

#### **ART. 34 - GARANZIE**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.

#### **ART. 35 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### **ART. 36 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi



per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:


a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



# O R I E N T A M E N T O



**A  
N  
C  
O  
N  
A**

QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO  
"NON SOLO AGRICOLTORE: IMPRESA  
E MULTIFUNZIONALITÀ NELLE AREE INTERNE"  
CON IL CONTRIBUTO DELLA L.R. 37/99 -P.O. 2003-2005  
LINEA D'AZIONE: DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE, INFORMAZIONE.